

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA - ASS "Z.N.S. PROJECT"

VERBALE N. 1 DEL 31/05/2022

In data 31/05/2022 alle ore 15:00 presso la sede legale dell'Associazione "Z.N.S. project" sita in Palagiano, via Roma n. 55, si è riunita in seconda convocazione nel rispetto della normativa covid 19 in materia di sicurezza sanitaria l'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, contenente l'ODG, l'ora e il luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento** dello Statuto alle modifiche normative introdotte dal D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore) - adozione del modello di Statuto APS predisposto da DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI - Servizio economia sociale, Terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale e con il supporto del CSV Taranto.
- **Varie ed eventuali**

Sono presenti i soci (10 su 10):

Cristiano Pallara (presidente),	Raffaele Vitto
Maya Pallara (vice presidente),	Rocco Capodiferro
Antonella Naomi Liverano (consigliere),	Maria Letizia Perrone
Margherita Capodiferro (tesoriere/segretario),	Michele Capodiferro
Ritelli Filomena (consigliere),	Aurora Avvantaggiato

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Cristiano Pallara il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Margherita Capodiferro che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione in seconda convocazione, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche utili all'adeguamento dello statuto sociale in forza del quale l'Associazione assume configurazione di ENTE DEL TERZO SETTORE, conservando la veste giuridica in Associazione di Promozione Sociale e **adeguа il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017**, e in quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicando tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

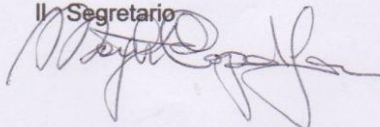
A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare l'adeguamento dello Statuto, alle modifiche normative introdotte dal D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

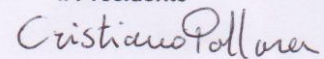
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, co. 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario



Il Presidente



Z.N.S.
project

- ☐ Modifica dello Statuto per adeguamento (D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore)
- ☐ Varie ed eventuali

foglio firma soci presenti


[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Z.N.S. PROJECT
Via Roma n°55-74019 Palagianò(TA)
Cod.Fisc. 90231600736


Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Città del Colle
Atto registrato il 01 GIU. 2022
al n. 1567 serie 3
esatte € ESENTE BOLLO E REGISTRO
Per il Direttore Provinciale
L'Incaricato (*)
Francesco FISCINETTI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALLICE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ZentralNerveSystem project con sigla Z.N.S. project, ZNS project

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale **Ente del Terzo Settore (ETS)**, l'Associazione di Promozione Sociale **ZentralNerveSystem project** con sigla **Z.N.S.project APS, ZNSproject APS**, di seguito associazione, in conformità all'art.35 del D.Lgs 117/2017 (di seguito CTS) e ss.mm.ii. Ove previsto, ricomprenderà in via automatica e spendibili verso terzi l'acronimo APS/ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS). L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e culturale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati
2. La sede legale è in via Roma n 55 – 74019, PALAGIANO (Ta). Senza modificare lo statuto l'associazione potrà variare la sede legale, aprire succursali e/o sedi operative, operare a livello locale, extra locale, sul web e apportare eventuali altre modifiche con delibera del Consiglio Direttivo. Opera nella provincia di Taranto, nella Regione Puglia, a livello nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del CTS e relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza, costituendo regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Art. 3. Finalità, Attività e scopo

1. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1 del CTS:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, e s.m.;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28/03/2008 n 53 e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
 - y) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 legge 8/3/2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, co.266, legge 24/12/2007, n. 244;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016 n.166, e s.m, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, co. 1 e 2, della legge 8/11/2000, n. 328, e s.m., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, e alla legge 22/6/ 2016, n. 112, e s.m.

In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità: favorire la partecipazione, l'inclusione, il dialogo, lo scambio interculturale e artistico, la salvaguardia, valorizzazione e promozione del territorio e della cultura italiana attraverso l'arte e la creatività per il pieno sviluppo della persona umana con i suoi bisogni e disagi, esaltandone le qualità culturali, creative, artistiche, morali, spirituali, professionali, con particolare attenzione ai giovani, all'ambiente, attraverso iniziative educative, formative, laboratoriali, attività eventi e servizi artistico-culturali in particolare dell'Arte Contemporanea e di tutti i fermenti sociali in tutte le sue espressioni: arte, cultura, musica, teatro, performance, libri, video, eventi, turismo, enogastronomia, in ogni campo dello scibile umano; riconoscendo l'elevato valore culturale, artistico, sociale in particolare dell'Arte in ogni aspetto della vita, nel perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale e intende valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa in ambito artistico e affini, in attuazione degli art.2,3, 4, 9, 18 e 118, co.4, della Costituzione

2. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale : Organizzazione, gestione, partecipazione, promozione e attuazione di:
 - A) eventi, mostre, rassegne, manifestazioni artistico culturali, aste e fiere, nazionali e internazionali, Programmi di residenza artistica e di mobilità e scambio culturale e interculturale, autonomi e in rete, in Italia e all'estero anche tramite programmi europei, nazionali, regionali, internazionali per

promuovere, sostenere, diffondere la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane e in particolare per favorire la crescita artistica e creativa degli artisti e dei giovani al fine di determinare e incoraggiare occasioni di incontro, scambio, dialogo artistico-culturale e interculturale, volontariato, impegnandosi a contribuire allo sviluppo dell'arte contemporanea e della cultura italiana;

B) dibattiti, conferenze, seminari, incontri formativi, informativi e conviviali, didattica, formazione, alternanza scuola-lavoro, laboratori, corsi, servizio civile nazionale, internazionale e volontariato nazionale e internazionale, gruppi di studio e ricerca, servizi della cultura, delle arti, dello spettacolo, del turismo, della letteratura, del tempo libero, serate d'autore, di invito alla lettura e cineforum;

C) di spazi e strutture di proprietà privata e/o pubblica, aree dismesse o confiscate, permanenti e temporanee, nell'organizzazione di manifestazioni e iniziative artistico-culturali che coinvolgono anche soggetti privati ed enti pubblici, attivando centri culturali, formativi, coworking, atelier, espositivi, residenze artistico-culturali, eventuali punti ristoro con somministrazione di alimenti e bevande, stimolando processi di cittadinanza attiva, buone pratiche e progetti di microeconomia sociale e della cultura, al fine di creare percorsi sostenibili di sviluppo locale;

D) iniziative di promozione, diffusione e condivisione di raccolte e archivi di opere oggetto di espressioni artistiche, artigianato, opere d'arte e dell'ingegno; iniziative editoriali, pubblicazioni e materiali informativi e gadget; ufficio stampa e comunicazione sia in modalità online (piattaforme web, social network, supporti multimediali e radio web) che offline;

E) Iniziative e Laboratori di Arteterapia ed espressività creativa per il benessere psico-fisico di normodotati, pazienti, diversamente abili, bambini con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), giovani/adulti con e senza disagio psico-fisico, anche con strategie collaborative con gli enti competenti;

3. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Potrà istituire gruppi di interesse specifici e sezioni tematiche, parte integrante e inscindibile della stessa, per il solo obiettivo di ottimizzare il raggiungimento dei fini statuari; potrà inoltre partecipare a Bandi pubblici e privati, nazionali e internazionali e aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, scuole, Università, Accademie di Belle Arti al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. Ai sensi dell'art. 6 del CTS potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra eventuale attività economica e/o di natura commerciale, propedeutica e/o collegata in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, ritenuta utile, necessaria e pertinente per il migliore raggiungimento dei propri fini

5. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del CTS

Art. 4 – Soci

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Per le persone giuridiche la richiesta è a firma del proprio rappresentante legale.

5. In caso di rigetto, il Consiglio direttivo entro 60 giorni specifica i motivi all'interessato, il quale entro 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere il riesame alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno pari diritti e doveri. Ciascun associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con la quota sociale ha diritto ad un voto e può essere rappresentato con delega. La quota sociale ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile, trasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

2. I soci hanno diritto a: a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se maggiorenni; b) essere informati sulle attività e controllarne l'andamento; c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, anche con autocertificazione, ai sensi di Legge, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo; d) prendere atto dell'ODG delle assemblee, del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali; e) esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente da evadersi entro 30 giorni; g) recedere dall'appartenenza all'associazione;

3. I soci hanno il dovere di: a) rispettare e far rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) svolgere la propria attività in favore della comunità senza fini di lucro, anche indiretti; c) versare la quota sociale secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, esclusione e mancato versamento della quota sociale annuale: a) L'associato può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, con decorrenza immediata; b) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ed eventuali regolamenti, oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni dal ricevimento della notifica;
- c) Il mancato pagamento della quota sociale annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
2. Con la cessazione della qualifica di socio lo stesso non ha diritto ai contributi versati né al patrimonio dell'associazione stessa

Art. 7 - Volontari

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai sensi dell'art.17, co.4 del CTS possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.n.445/2000. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
4. Ai sensi dell'art. 18, co 1, del CTS, i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro

Art. 8 - Sostenitori

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati e partecipare delle iniziative di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 9 - Lavoratori

Nei limiti dell'art 36 del D.Lgs 117/2017 l'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 10 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Comitato tecnico scientifico; e) Organo di controllo, laddove eletto, f) Organo di revisione o revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano, è composta dai soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci in regola con la quota associativa annuale; si riunisce presso la sede sociale, il consiglio direttivo può fissare un luogo diverso; Ciascun associato ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da altri con delega e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e verbalizzante, conservato nella sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci
2. È presieduta dal presidente, in assenza dal vicepresidente, in assenza da un membro del consiglio direttivo designato dall'assemblea. In assenza del segretario le sue funzioni sono assunte da persona nominata dall'assemblea.
3. Il presidente convoca l'assemblea almeno una volta l'anno con avviso scritto, almeno 10 giorni prima della riunione, contenente data, ora, luogo, ODG, eventuale data e ora di 2° convocazione; a mezzo lettera, strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, social network, sms, chat), ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano o sono rappresentati almeno il 50% dei soci.
4. Può essere convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Le decisioni prese dall'assemblea sia ordinaria che straordinaria impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

- a) discute e approva il bilancio e se opportuno e previsto per legge il bilancio sociale; b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali determinandone previamente il numero dei componenti; c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e i componenti dell'eventuale organo di controllo; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modifiche dello statuto; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

1. È regolarmente costituita in 1° convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in 2° convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega; Delibera a maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza ed è ammessa l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per corrispondenza o via elettronica, videochiamata, conferenza online, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
4. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. È validamente costituito con presenti la maggioranza dei componenti.
2. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti eletti dall'assemblea che ne decide il numero, tra le persone fisiche associate in regola con la quota sociale. Resta in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Scelti in base a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.
3. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione chiedono l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo data di nascita, domicilio, cittadinanza, e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio direttivo nomina tra i componenti eletti dall'assemblea presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere (o il segretario/tesoriere), il segretario può anche essere scelto tra persone esterne al Consiglio direttivo. In caso venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo attinge alla graduatoria dei non eletti. Se esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive con scadenza del mandato in carica. Se mancano consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), purché sia possibile verificare l'identità e la legittimità degli interventi di chi partecipa e vota. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Di ogni riunione è redatto il verbale a firma del presidente e del segretario.

In particolare, tra gli altri compiti: a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e le deliberazioni dell'assemblea; b) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, sottoposti all'assemblea per la discussione e approvazione e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; c) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, promuove e coordina l'attività autorizzando la spesa; e) conferisce procure generali e speciali; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione; g) propone all'Assemblea gli eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; h) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; i) ratifica e respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; l) delibera in ordine alla perdita dello status di socio; m) può istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Art. 15 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto il consiglio direttivo, cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca decisa dall'assemblea. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora questi, per

prova l'eventuale
delibera sugli altri
rio o per delega e
senti.
a ed è ammessa
mata, conferenza

mediante il voto a
bale redatto dal
ella maggioranza
gli associati.

utivo necessario
mblea dei soci..

persone fisiche
se a requisiti di
comportamento

io di essi nome,
precisando se
mitazioni di tale

tesoriere (o il
manicare uno o
ive con scadenza

almeno un terzo
teleconferenza),
orre il voto della
anche di coloro i
egretario.

ell'assemblea;
approvazione e
revisione e la
ve e coordina
esse generale
e degli organi
tati d'urgenza
ordinatori, se
consultivo

carica quanto
ea. In casi di
esti, per

fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde il Presidente. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per nuove elezioni

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente

3. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; il tesoriere (e/o segretario/tesoriere) cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 16 - Comitato tecnico scientifico

È composto da specifiche personalità con particolari competenze individuate su indicazione del Consiglio Direttivo fra soci e non soci. È presieduto dal Presidente dell'Associazione, tra i suoi componenti nomina un Coordinatore che disciplina le regole di funzionamento, le linee strategiche e di indirizzo culturale e scientifico, coordina le attività a supporto del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co.2 del CC. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8/6/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento; c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo; d) esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co 1 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; e) I componenti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

2. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Possono essere costituite da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati, di Enti e Organizzazioni nazionali ed internazionali; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi da convenzioni; g) entrate da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata ammessa o derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale può essere costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Eventuali beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e ad essa intestati; dovranno essere elencati nell'inventario, depositato nella sede associativa, consultabile dagli associati.

Le quote sociali sono inalienabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve ai sensi dell'art.8 co. 2 del D.Lgs.117/2017; nonché è fatto obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - bilancio e bilancio sociale

1. Il bilancio di esercizio è annuale; decorre dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e relative norme di attuazione. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. È predisposto dal Consiglio direttivo, approvato all'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
2. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 è redatto il bilancio sociale

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il registro dei volontari; c) il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al presidente

Art. 24 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, che saranno a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al presidente
2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 co.1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina le modalità di attuazione e stipulate dal presidente. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione

1. I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del CTS
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

Art. 27 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del CTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 28 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle loro eventuali variazioni

CRISTIANO PALLARA (presidente)

Cristiano Pallara

MAYA PALLARA (vice presidente)

Maya Pallara

ANTONELLA NAOMI LIVERANO (consigliere)

Antonella Naomi Liverano

MARGHERITA CAPODIFERRO (segretario/tesoriere)

Margherita Capodiferro

RITELLI FILOMENA (consigliere)

Ritelli Filomena